

Assicurazione R.C. Auto e altri rischi

Monopattini a propulsione prevalentemente elettrica

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

HDI
ASSICURAZIONI

Prodotto: E-Mobility HDI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C. Auto) del Monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonché altri rischi connessi al veicolo o all'uso dello stesso.



Che cosa è assicurato?

Sezione **Responsabilità civile per la circolazione (R.C. Auto)**:

- ✓ **Danni causati a terzi** dalla circolazione del veicolo;
- ✓ **Responsabilità civile per fatto di figli minori di 14 anni**: danni causati dalla circolazione del veicolo, avvenuta all'insaputa dell'assicurato, guidato illecitamente da minori di 14 anni o da persone soggette a tutela e conviventi con l'Assicurato.

La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede comunque un massimale minimo per sinistro distinto per i danni alla persona, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e per i danni alle cose.

Sezione **Furto del veicolo nell'abitazione** (opzionale): è previsto l'indennizzo in caso di:

- ✓ furto totale o rapina del veicolo all'interno dell'abitazione di residenza dell'Assicurato.

Sezione **Documenti protetti** (opzionale): è previsto il rimborso delle spese per:

- ✓ il **Rifacimento dei documenti personali** (carta d'identità, passaporto, patente di guida e tessere per abbonamenti al trasporto pubblico), smarriti, distrutti a seguito di incendio o rubati a seguito di furto o rapina;
- ✓ **sostituire i Documenti di Viaggio** (biglietti ferroviari, marittimi, aerei o di bus per il trasporto pubblico), non utilizzati a causa di ritardo dell'Assicurato all'arrivo alla stazione ferroviaria o di bus, al porto o all'aeroporto di partenza.

Sezione **Infortuni del conducente** (opzionale): è previsto l'indennizzo per:

- ✓ gli infortuni che il Conducente del Veicolo assicurato, subisce durante la Circolazione, in caso di Morte o Invalidità Permanente, comprese le spese mediche sostenute a seguito dell'infortunio.

Sezione **Assistenza** (opzionale): avvalendosi di Europ Assistance Italia S.p.A. per l'erogazione delle prestazioni, la sezione prevede, in caso di guasto o incidente:

- ✓ l'invio di un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo al domicilio dell'Assicurato;
 - ✓ la disponibilità di un taxi per rientrare al domicilio/luogo di lavoro o proseguire il viaggio;
- e altre prestazioni in caso di guasto o incidente o di infortunio durante l'utilizzo del veicolo.

Sezione **Tutela Legale** (opzionale): avvalendosi di ARAG SE per la gestione dei sinistri, la Compagnia assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia e le spese processuali occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi di:

- ✓ danni subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale;
- ✓ procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, connessi ad Incidente stradale.

Le altre sezioni possono essere acquistate solo tutte insieme e solo se è acquistata la sezione **Responsabilità civile per la circolazione**. Operano esclusivamente le Sezioni e le garanzie effettivamente acquistate, entro i limiti delle somme e dei massimali assicurati indicati nelle Condizioni di Assicurazione, sulla scheda di polizza e sui relativi allegati.



Che cosa non è assicurato?

Sezione **Responsabilità civile per la circolazione**

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ **il conducente del veicolo responsabile del sinistro**, per i danni a persone e a cose;
- ✗ **il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario** di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ **il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti** del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ **i parenti ed affini entro il terzo grado** del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i **soci a responsabilità illimitata** e, se conviventi o a loro carico, i **relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado**, per i danni a cose

Per ulteriori informazioni sui rischi esclusi si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione **Responsabilità civile per la circolazione**

L'assicurazione non è operante e la Compagnia eserciterà il diritto di Rivalsa, se al momento del sinistro risulta che:

- ! il Conducente non è abilitato alla guida o la Circolazione non è effettuata in conformità alla normativa vigente;
- ! il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o dopo averli assunti, ovvero è stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del "Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- ! nel caso di Veicolo avente, al momento del Sinistro, requisiti diversi da quelli previsti dalla normativa vigente.

L'assicurazione, inoltre, in caso di sinistro, non è valida:

- ! per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
- ! se il conducente si allontana dal luogo del sinistro omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato, limitatamente ai danni cagionati da tale condotta omissiva e in caso di accertamento giudiziale dei reati di cui all'art. 189 co. 6 e 7 del Codice della Strada;

Per ulteriori informazioni sui limiti di copertura si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Sezione "Responsabilità civile per la circolazione"

- ✓ L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia. L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non siano barrate.

Altre sezioni opzionali:

- ✓ Documenti protetti: non sono previsti limiti territoriali;
- ✓ Infortuni del conducente: non sono previsti limiti territoriali;
- ✓ Assistenza: le garanzie sono valide per sinistri che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- ✓ Tutela Legale: le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. In ogni caso, per i sinistri avvenuti e che devono essere trattati in paesi o in territori diversi da quelli indicati sopra, la garanzia opera in tutto il mondo nel limite del rimborso di € 5.000,00.
- ✓ Furto del veicolo nell'abitazione: l'assicurazione vale per sinistri avvenuti nell'abitazione ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato per periodi di un anno (o anno più frazione). Non è previsto il frazionamento del premio.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Nel caso di contratti sottoscritti tramite gli intermediari bancari del Gruppo Sella il premio può essere pagato tramite:

- ordini di bonifico o disposizione di addebito su conto corrente aperto presso un istituto bancario del Gruppo Sella in favore della Compagnia, oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità, riportando nelle causali nome e cognome o denominazione o ragione sociale del soggetto che effettua il pagamento;
- transazione di acquisto in favore della Compagnia, oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità, con carta di credito emessa dal Gruppo Sella, senza oneri a carico del Contraente.

Il premio è comprensivo di imposte e, per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione, anche del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture della R.C. Auto e delle altre garanzie previste in polizza durano un anno (o un anno più frazione) e cominciano alle ore 24 – o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza – del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

La polizza scade alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta (il contratto è stipulato senza tacito rinnovo). Tuttavia, le coperture assicurative restano attive fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.

E' possibile la "Sospensione volontaria temporanea dell'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto" che sospende temporaneamente l'assicurazione ma, in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Non è previsto il tacito rinnovo: l'assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.

Ripensamento dopo la stipulazione

- Risoluzione consensuale: in caso di ripensamento, a condizione che la Polizza non sia vincolata a Terzi e non siano stati denunciati Sinistri, il Contraente, in accordo con la Compagnia, ha 30 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza o dal rinnovo della stessa per chiedere la risoluzione anticipata del contratto. Se la Compagnia accoglie la richiesta del Contraente, quest'ultimo ha diritto al rimborso del premio; il rimborso non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e la quota di premio relativa ai giorni in cui la copertura è stata prestata.
- Vendita a distanza: se il contratto è stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di conclusione della polizza oppure, se successiva, dalla data di ricezione delle condizioni di assicurazione e delle informazioni precontrattuali. Il diritto di recesso non può essere esercitato se, entro tale periodo, si è verificato un sinistro per le polizze obbligatorie o è stata richiesta la liquidazione del sinistro negli altri casi. Il recesso può essere esercitato:
 - tramite raccomandata A/R indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A., Piazza Guglielmo Marconi 25 – 00144 Roma;
 - tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it;
 - utilizzando l'apposita funzione di recesso disponibile sulla piattaforma dell'intermediario se la Polizza è stata sottoscritta online;
 - per le Polizze concluse tramite gli intermediari del Gruppo Sella, telefonando al medesimo numero utilizzato per la conclusione della polizza reperibile anche nella sezione "Contatti" del sito internet di Banca Sella www.sella.it.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio al netto delle imposte.

Risoluzione

E' possibile risolvere il contratto in qualsiasi momento in caso di vendita del veicolo o perdita di possesso a qualsiasi titolo, di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia.